

Causa C-352/23 [Changu]¹**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

29 maggio 2023

Ricorrente nel procedimento principale:

LF

Convenuto nel procedimento principale:

Zamestnik-predsdatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale trae origine dal ricorso proposto da un cittadino di un paese terzo contro la decisione con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e dello status umanitario (protezione sussidiaria).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale viene proposta ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE e verte sull'interpretazione del considerando 15 nonché dell'articolo 2, lettera h), e dell'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della

¹ La presente causa è contrassegnata con un nome fittizio, che non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.

protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva 2011/95»), del considerando 12 e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in prosieguo: la «direttiva 2008/115»), nonché degli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene sollevata la questione se la normativa bulgara, la quale prevede la possibilità di concedere ad uno straniero lo status umanitario (corrispondente, nel diritto bulgaro, alla protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95) non quando egli potrebbe essere esposto ad un rischio effettivo di subire un danno grave, bensì qualora ricorrano «altri motivi umanitari», sia compatibile con le disposizioni sopra citate. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se la considerevole durata del soggiorno dello straniero in Bulgaria da circa 27 anni costituisca un «motivo umanitario» che giustifica la concessione dello status umanitario (protezione sussidiaria) alla luce del fatto che egli soggiorna irregolarmente, che non gli sono stati rilasciati documenti d'identità, e che per la maggior parte della durata del suo soggiorno non ha disposto di mezzi sufficienti per far fronte ai suoi bisogni più elementari – alimentazione, igiene personale e alloggio. In tale contesto, si pone anche la questione se l'inerzia delle autorità nazionali, le quali, durante questo lungo periodo di tempo, non hanno regolarizzato lo status dello straniero nel territorio nazionale della Bulgaria in conformità al diritto nazionale vigente, violi le summenzionate disposizioni della Carta.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il considerando 15, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 3 della direttiva 2011/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro di introdurre una normativa nazionale sulla concessione della protezione internazionale per motivi caritatevoli o umanitari, la quale, in conformità al considerando 15 e all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 (altra forma di protezione), sia estranea alla ratio e allo spirito di tale direttiva, oppure se, anche in un caso del genere, la possibilità prevista dal diritto nazionale di concedere protezione per «motivi umanitari» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere conforme alle norme sulla protezione internazionale.
- 2) Se il considerando 12 e l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto

- con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...), obblighino necessariamente uno Stato membro a rilasciare ai cittadini di paesi terzi una conferma scritta, la quale attesti che il soggiorno dei medesimi è irregolare, ma che non è ancora possibile rimpatriarli.
- 3) Se, in presenza di un contesto normativo nazionale, in cui l'unica disposizione sulla regolarizzazione dello status di un cittadino di un paese terzo per «motivi umanitari» è contenuta nell'articolo 9, paragrafo 8, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull'asilo e sui rifugiati) (in prosieguo: lo «ZUB»), un'interpretazione di tale disposizione nazionale, la quale sia estranea alla natura e alle motivazioni della direttiva 2011/95, sia compatibile con il considerando 15 nonché con l'articolo 2, lettera h), e con l'articolo 3 della direttiva 2011/95.
 - 4) Se gli articoli 1, 4 e 7 della Carta esigano, ai fini dell'applicazione della direttiva 2011/95, un esame inteso ad accertare se il lungo soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo, privo di un preciso status legale, costituisca un motivo autonomo per la concessione della protezione internazionale per «cogenti considerazioni umanitarie».
 - 5) Se l'obbligo positivo di uno Stato membro di garantire il rispetto degli articoli 1 e 4 della Carta ammetta un'interpretazione ampia della misura nazionale prevista dall'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB, la quale vada oltre la logica e le norme sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, e se detto obbligo esiga un'interpretazione riferita esclusivamente al rispetto dei diritti fondamentali assoluti previsti dagli articoli 1 e 4 della Carta.
 - 6) Se la mancata concessione della protezione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB ad un cittadino di un paese terzo nella situazione del ricorrente possa portare al risultato che lo Stato membro non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 1, 4 e 7 della Carta.

Disposizioni di diritto internazionale

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, approvata il 28 luglio 1951 a Ginevra dalla Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»)

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»): articolo 1, articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1

Disposizioni e giurisprudenza dell’Unione europea

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: articoli 1, 4 e 7 nonché articolo 19, paragrafo 2

Direttiva 2011/95: considerando 15, articolo 2, lettera h), e articolo 3

Direttiva 2008/115: considerando 12, articolo 6, paragrafo 4, nonché articoli 8 e 14

Il giudice del rinvio menziona la giurisprudenza della Corte in relazione a quanto segue: la nozione di «considerazioni umanitarie [cogenti]» – sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C-542/13, EU:C:2014:2452, punti 39 e 40); il termine per l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare – sentenza della Corte del 20 ottobre 2022, Centre public d’action sociale de Liège (Revoca o sospensione di una decisione di rimpatrio) (C-825/21, EU:C:2022:810, punto 50); l’inammissibilità dell’esistenza di uno status intermedio di cittadini di paesi terzi – sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis (C-546/19, EU:C:2021:432); l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro che porta ad uno stato di degrado della persona interessata incompatibile con la dignità umana – sentenza del 19 marzo 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218, punto 92).

Disposizioni di diritto nazionale

Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati; in prosieguito: lo «ZUB»): articolo 1, articolo 8, paragrafo 1, articolo 9, paragrafi 1 e 8, articolo 29, articolo 40, paragrafi 1 e 3, articolo 76a e 76c

Zakon za chuzhdentsite v Republika Bulgaria (legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria; in prosieguito: lo «ZChRB»): articolo 9e, articolo 9h, paragrafi 1 e 4, articolo 10, paragrafo 2, articolo 14, paragrafi 1 e 5, punto 1, articolo 22, paragrafo 1, articoli 27, 28 e 44b, [§ 1], punto 16 delle Dopolnitelni razporedbi (disposizioni complementari) a tale legge

Pravilnik za prilozhenie na Zakona za chuzhdentsite v Republika Bulgaria (regolamento di attuazione dello ZChRB): articoli 3 e 11

Zakon za bulgarskite lichni dokumenti (legge sui documenti d’identità bulgari): articolo 14, paragrafo 1, articolo 55, paragrafi 1 e 3, articolo 57

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente, un cittadino tanzaniano, ha lasciato irregolarmente il proprio paese d’origine e, nel 1996, è entrato in Bulgaria. Da allora, il ricorrente ha intrapreso diversi tentativi di regolarizzare il suo status in Bulgaria, presentando in successione, nel 1997, nel 2004, nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009 (due domande di protezione), nel 2012, nel 2014, nel 2017 e nel 2021, un totale di

undici domande di protezione internazionale. Le sue domande sono state respinte principalmente con la motivazione che non sussistevano i motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status umanitario (protezione sussidiaria).

- 2 Poiché il ricorrente non è in possesso di documenti d'identità, egli non può né intraprendere un'attività lavorativa, né pagarsi vitto e alloggio. Egli è stato condannato più volte in via definitiva per l'acquisto e il possesso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente afferma di essere stato arrestato diverse volte dalla polizia e di avere trascorso tre anni in carcere nonché un certo periodo di tempo in un centro chiuso di accoglienza per richiedenti asilo della Darzhavna agentsia za bezhantsite (Agenzia nazionale per i rifugiati; in prosieguo: la «DAB»). Nei confronti del ricorrente sono state adottate diverse misure coercitive amministrative ai sensi dello ZChRB finalizzate al suo allontanamento e al suo rimpatrio nel paese d'origine. Nessuna di tali misure è stata eseguita.
- 3 Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è stato avviato in relazione all'undicesima domanda di protezione internazionale, presentata dal ricorrente il 13 aprile 2021. In tale domanda, il ricorrente ha fatto valere che in Bulgaria non esiste un'ambasciata tanzaniana; che, per ottenere un passaporto tanzaniano, egli dovrebbe recarsi all'ambasciata più vicina di tale paese, la quale si trova a Berlino; che non dispone dei mezzi per recarvisi, e che un siffatto lungo viaggio, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, metterebbe in pericolo la sua vita. Il ricorrente ha affermato di non poter sottoporsi ad alcuna cura nel proprio paese d'origine per mancanza di accesso all'assistenza sanitaria. Inoltre, egli ha fatto valere che ha trascorso la metà della sua vita cosciente in Bulgaria, che si è integrato nella società bulgara e che padroneggia la lingua bulgara.
- 4 Con decisione del 29 aprile 2021, l'autorità competente della DAB ha dichiarato irricevibile la domanda. Essa ha constatato che le disposizioni dello ZUB non erano applicabili nel caso di specie e che il ricorrente doveva essere rimpatriato nel suo paese d'origine dalla Direksia «Migratsia» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Direzione «Immigrazione» del Ministero degli Affari interni) o dall'Organizzazione internazionale per le Migrazioni secondo la procedura dello ZChRB.
- 5 Tale decisione è stata annullata con sentenza dell'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) del 25 novembre 2021. In tale sentenza è stata constatata l'applicabilità del principio di «non- refoulement» (non respingimento) al ricorrente, tenendo conto della sua affermazione secondo cui lunghi viaggi metterebbero direttamente in pericolo la sua vita a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La violazione di tale principio costituirebbe un motivo per la concessione dello status umanitario, il che giustificerebbe anche la ricevibilità della domanda di protezione.
- 6 Nell'ambito del procedimento amministrativo instaurato a seguito di tale sentenza, lo Zamestnik-predsdatel na DAB (vicedirettore della DAB), odierno convenuto,

ha, in data 10 agosto 2022, emesso la decisione impugnata dinanzi al giudice del rinvio, con la quale esso ha negato al ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione al medesimo dello status umanitario, poiché il predetto non avrebbe dimostrato l'esistenza di un timore fondato di essere perseguitato o di un rischio effettivo di subire un danno grave. Esso ha considerato che i motivi personali addotti in ordine all'integrazione del ricorrente nella società bulgara non costituivano un motivo per la concessione dello status umanitario e che l'integrazione fatta valere era smentita dalle condanne definitive del ricorrente.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Il ricorrente fa valere che lo ZChRB non è applicabile nei suoi confronti, e che l'unica possibilità di regolarizzare il suo status è quella prevista dall'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB, ai sensi del quale uno «status umanitario può essere concesso anche per altri motivi umanitari». Egli vivrebbe da quasi 27 anni in Bulgaria e avrebbe un diritto al rispetto della sua vita privata, della sua dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Il vuoto normativo in cui egli si troverebbe costituirebbe un trattamento inumano e degradante in violazione dell'articolo 3 della CEDU.
- 8 Il convenuto invoca il rigetto della domanda, adducendo che non sarebbero state accertate né circostanze che giustifichino il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dello ZUB – non sussisterebbe infatti un «timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale» –, né motivi per la concessione dello status umanitario (protezione sussidiaria) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dello ZUB – mancherebbero infatti elementi che indichino un «rischio effettivo di subire un danno grave, quale pena di morte, esecuzione sommaria o tortura, ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti, o di incorrere in una seria minaccia per la vita o l'incolumità fisica di un privato cittadino derivante da violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato internazionale o nazionale». Secondo il convenuto, lo status del ricorrente deve essere disciplinato sulla scorta dello ZChRB.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Il giudice del rinvio parte dal presupposto che dai fatti del procedimento non emerge effettivamente, in relazione al ricorrente, né un «timore fondato di essere perseguitato» né un «rischio effettivo di subire un danno grave». Ciò è dovuto al fatto, secondo il giudice, che la questione di quali misure le autorità nazionali competenti debbano adottare nei confronti del ricorrente non si pone in relazione con una persecuzione o con un rischio di subire un danno grave nel caso di un eventuale rimpatrio nel suo paese di origine, bensì con riferimento alla particolare situazione del ricorrente in Bulgaria.

- 10 Riguardo alla possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per motivi umanitari, il giudice del rinvio chiarisce che, nel diritto nazionale, e in particolare nello ZChRB, una siffatta possibilità non è prevista, diversamente che nell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, ai sensi del quale «[i]n qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare». Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che l'ordinamento giuridico dell'Unione non preveda un obbligo degli Stati membri di conferire, unicamente per motivi umanitari, un diritto di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. Piuttosto, rientra nel loro potere discrezionale introdurre una simile possibilità.
- 11 Dopo aver presentato domande di protezione internazionale nell'arco di un periodo di tempo considerevole, al fine di ottenere asilo o lo status umanitario (protezione sussidiaria), il ricorrente chiede, nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, che gli venga concesso lo status umanitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB per motivi umanitari, legati al fatto che egli soggiorna da tempo in Bulgaria senza essere in possesso di documenti di identità e, per la maggior parte di questo periodo di tempo, senza disporre di mezzi per procurarsi vitto e alloggio. Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della situazione in cui il ricorrente si trova, l'unica possibilità di regolarizzare il suo status secondo il diritto bulgaro consista nell'applicare il summenzionato articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB, attribuendo al ricorrente lo status umanitario (protezione sussidiaria) per motivi umanitari.
- 12 Il giudice del rinvio non è tuttavia sicuro se l'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB sia conforme alla direttiva 2011/95, e in particolare al considerando 15, nonché all'articolo 2, lettera h), e all'articolo 3 di quest'ultima. Ai sensi del considerando 15 della direttiva, «[l]a presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale». Secondo il giudice del rinvio, dalla definizione di «domanda di protezione internazionale» di cui all'articolo 2, lettera h), di tale direttiva si evince che il diritto dell'Unione ammette la possibilità che un cittadino di un paese terzo «sollecit[i] esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva».
- 13 Al contempo, l'articolo 3 della direttiva 2011/95 stabilisce che «[g]li Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».
- 14 Ciò premesso, secondo il giudice del rinvio, si pone la questione se le summenzionate disposizioni della direttiva 2011/95 ammettano una disciplina

nazionale, la quale prevede la possibilità di concedere la protezione internazionale «per motivi caritatevoli o umanitari» (considerando 15 della summenzionata direttiva) e non per i motivi menzionati in tale direttiva, oppure se, viceversa, la concessione di una siffatta protezione debba, ai sensi dell'articolo 3 della medesima direttiva, essere compatibile con quest'ultima.

- 15 Il giudice del rinvio sottolinea che, secondo la giurisprudenza del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa; in prosieguo: il «VAS»), la nozione di «altri motivi umanitari» di cui all'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB ricomprende casi che si distinguono da quelli menzionati dal paragrafo 1 di tale articolo e nei quali sussiste un rischio effettivo di pari intensità per uno straniero di subire un danno grave alla persona in caso di ritorno nel proprio paese d'origine.
- 16 Nella sua giurisprudenza, il VAS parte dal presupposto che l'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB concede una protezione speciale, la quale trova applicazione soltanto in casi eccezionali che sono legati alla situazione dello straniero nel suo paese d'origine e che non ricomprendono motivi economici, sociali o familiari che dipendono esclusivamente dalla volontà del richiedente la protezione internazionale. In una serie di decisioni, il VAS ha confermato l'attribuzione di uno status umanitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, in casi in cui tale disposizione era stata applicata per motivi speciali, come ad esempio ai fini della salvaguardia del benessere di minori, della preservazione dell'unità familiare, della protezione contro le violenze domestiche, a causa di una crisi umanitaria nel paese d'origine ecc.
- 17 Per quanto riguarda la durata assai lunga del soggiorno illegale dello straniero in Bulgaria in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale circostanza non costituisce, secondo la giurisprudenza nazionale, un motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato e dello status umanitario (protezione sussidiaria).
- 18 Secondo il giudice del rinvio, si pone tuttavia la questione se la suesposta lunga durata del soggiorno dello straniero senza documenti di identità e senza mezzi per procurarsi vitto e alloggio costituisca un motivo autonomo per la concessione della protezione internazionale per «[cogenti] considerazioni umanitarie» ai sensi del punto 39 della sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, M'Bodj (C-542/13, EU:C:2014:2452). Al summenzionato punto 39, la Corte ha affermato che «dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che (...) la decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o mentale grave verso un paese in cui i mezzi per curare tale malattia sono inferiori a quelli disponibili nel predetto Stato è idonea a sollevare una questione sotto il profilo dell'articolo 3 della CEDU, in casi del tutto eccezionali, [qualora] le considerazioni umanitarie che depongono contro il predetto allontanamento [siano cogenti] (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza N. c. Regno Unito del 27 maggio 2008, § 42)». Al punto 40 di tale sentenza, la Corte ha tuttavia rilevato che il fatto che, in un caso del genere, lo straniero non possa essere allontanato verso

un paese in cui non esistono terapie adeguate «non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo della protezione sussidiaria (...)».

- 19 Il giudice del rinvio ritiene che il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente debba essere esaminato in relazione al principio di «non-refoulement» (non respingimento) sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, e che un'eventuale violazione di tale principio possa sollevare questioni concernenti l'applicazione dell'articolo 3 della CEDU e dell'articolo 4 della Carta, i quali vietano i trattamenti inumani e degradanti.
- 20 Esso cita il punto 57 della sentenza del 3 giugno 2021, *Westerwaldkreis* (C-546/19, EU:C:2021:432), in cui la Corte ha dichiarato che «sarebbe contrario tanto allo scopo della direttiva 2008/115 (...) quanto alla formulazione dell'articolo 6 di tale direttiva, tollerare l'esistenza di uno status intermedio di cittadini di paesi terzi che si trovano sul territorio di uno Stato membro senza alcun diritto o permesso di soggiorno (...) ma nei confronti dei quali non sussiste alcuna valida decisione di rimpatrio».
- 21 Il giudice del rinvio cita inoltre il punto 50 della sentenza della Corte del 20 ottobre 2022, *Centre public d'action sociale de Liège* (Revoca o sospensione di una decisione di rimpatrio) (C-825/21, EU:C:2022:810), ai sensi del quale «l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 8 [della direttiva 2008/115] di procedere all'allontanamento [di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare] deve essere adempiuto con la massima celerità (v, in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2011, *Achughbajian*, C- 329/11, EU:C:2011:807, punto 45)». Tale requisito non è stato soddisfatto in relazione al ricorrente, il quale, a partire dal suo ingresso nel territorio nazionale bulgaro nel 1996 sino ad adesso, soggiorna in Bulgaria nonostante nei suoi confronti siano state adottate diverse misure coercitive amministrative ai fini del suo rimpatrio nel suo paese di origine.
- 22 Il giudice del rinvio menziona anche la sentenza del 19 marzo 2019, *Jawo* (C-163/17, EU:C:2019:218), al cui punto 92 la Corte evoca il caso in cui «l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporti che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, §§ da 252 a 263)».
- 23 In tale contesto sorge la questione, secondo il giudice del rinvio, se l'inerzia o l'indifferenza protratta nel tempo delle autorità nazionali quando si tratta di regolarizzare lo status di un cittadino di un paese terzo nel territorio nazionale

della Bulgaria in conformità al diritto nazionale vigente costituisca una violazione degli articoli 1, 4 e 7 della Carta, nonché degli articoli 3 e 8 della CEDU.

- 24 Secondo il giudice del rinvio, la situazione in cui il ricorrente si trova configura una violazione dei suoi diritti fondamentali ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della Carta, poiché egli è esposto ad un trattamento inumano e degradante, la sua dignità umana viene violata e la sua vita privata non viene rispettata. Le summenzionate disposizioni non ammettono, in un caso come quello di cui al procedimento principale, che il cittadino di un paese terzo soggiornante in maniera irregolare, il cui allontanamento è stato effettivamente sospeso a causa dell'esame del suo ricorso giurisdizionale, venga privato della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, segnatamente alimentazione, igiene personale e alloggio.
- 25 Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che l'articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB debba essere interpretato estensivamente nel caso di specie, nel senso che la sua applicazione deve avvenire non tenendo conto dei motivi previsti dalla direttiva 2011/95 per la concessione della protezione sussidiaria, bensì nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
- 26 Il giudice del rinvio fa presente che nel diritto nazionale non vi è alcuna disposizione che preveda il diritto di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare di ricevere una conferma scritta della sua situazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con il considerando 12 della direttiva 2008/115. Nel caso esaminato nel procedimento principale, lo status non regolarizzato del ricorrente viene «tollerato» dallo Stato, nella misura in cui quest'ultimo ha consentito il lungo soggiorno irregolare dell'interessato nel proprio territorio nazionale, senza rilasciare una conferma scritta della sua situazione in conformità alle citate disposizioni di tale direttiva.